

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-1578 del 17/03/2025
Oggetto	D.P.R. 59/2013. Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa allo stabilimento sito nel Comune di Imola (BO), Via Lasie n. 12/D, richiesta dalla società FALCO SRL per l'attività di lavorazioni metalmeccaniche.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-1647 del 17/03/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	LEONARDO PALUMBO

Questo giorno diciassette MARZO 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, LEONARDO PALUMBO, determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. 59/2013. Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa allo stabilimento sito nel Comune di Imola (BO), Via Lasie n. 12/D, richiesta dalla società FALCO SRL per l'attività di lavorazioni metalmeccaniche.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ed in particolare l'art. 4;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della L.R. n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al D.P.R. n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015;
- richiamata la pianificazione regionale, provinciale e comunale di settore;

VISTA l'istanza presentata al SUAP del Nuovo Circondario Imolese in data 25/07/2024 e acquisita da ARPAE SAC con PG/2024/139031 del 30/07/2024 (**pratica Sinadoc 27964/2024**) dal procuratore della società FALCO SRL (C.F. 01696411204 / PIVA 01696411204), con sede legale in Comune di Imola (BO), Via Lasie n. 12/D, per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per lo stabilimento ivi ubicato ;

RILEVATO CHE l'istanza è stata presentata ai fini del rilascio di una nuova AUA per le matrici ambientali originarie dell'attività di lavorazioni metalmeccaniche svolta presso lo stabilimento in oggetto, titolo abilitativo ambientale che deve intendersi sostitutivo dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura costituito da acque reflue domestiche {Soggetto

competente Nuovo Circondario Imolese quale soggetto delegato dal Comune di Imola};

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera {Soggetto competente ARPAE - AACM};
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Nuovo Circondario Imolese quale soggetto delegato dal Comune di Imola};

DATO ATTO che l'impianto non è soggetto a screening

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. 152/2006 recante "*Norme in materia ambientale*" - Parte Quinta - Titolo I in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività.
- Determinazione del Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia Romagna n. 4606 del 04/06/1999 inerente i Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER).
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 2236/2009 recante disposizioni in materia di "*Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art. 272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n.152/2006, parte V*" e successive deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna di aggiornamento in materia.
- "*DECRETO ODORI*", n. 309 del 28/06/2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Scarichi di acque reflue

- D.Lgs. 152/2006 recante "*Norme in materia ambientale*" – Parte Terza.
- D.P.R. 227/2011 "*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*", in particolare artt. 2 e 3.
- L.R. n. 3 del 21/04/1999, che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015.
- L.R. n. 3 del 21/04/1999, che all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato.
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1053/2003 recante disposizioni in materia "*Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2002 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento*".

Impatto Acustico

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- D.P.R. 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.", in particolare art. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico".

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal funzionario incaricato dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 emerge quanto segue:

- a seguito della verifica di correttezza formale e completezza documentale ex art. 4, commi 1 e 2, del D.P.R. 59/2013, la documentazione a completamento richiesta telematicamente da ARPAE con nota PG/2024/142593 del 05/08/2024, veniva trasmessa al SUAP dalla società istante, ed acquisita poi agli atti di ARPAE con PG/2024/162578 del 10/09/2024, consentendo l'avvio della decorrenza dei termini istruttori;
- ARPAE SAC con nota PG/2024/177875 del 03/10/2024 comunicava al SUAP la necessità di integrazioni documentali/informative per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria;
- il SUAP con nota del 21/10/2024, acquisita con PG/2024/191052 del 23/10/2024, richiedeva all'impresa istante le integrazioni, poi trasmesse dal SUAP ad ARPAE SAC con nota acquisita con PG/2024/215914 del 28/11/2024;
- ARPAE SAC con nota PG/2024/231715 del 20/12/2024 comunicava al SUAP la richiesta di emissione, nei confronti della Società, di una comunicazione di motivi ostativi ai sensi dell'art 10-bis della L.241/1990 a seguito delle risultanze istruttorie tecniche svolte sulla documentazione presentata;
- il SUAP con nota del 30/12/2024, acquisita con PG/2024/235096 del 30/12/2024, emetteva il richiesto preavviso di diniego, ai sensi dell'art 10-bis della L.241/1990, indicando i termini utili per la presentazione dell'eventuale documentazione utile al fine del superamento dei motivi ostativi, ricevute e poi trasmesse dal SUAP ad ARPAE SAC con nota acquisita con PG/2025/15869 del 27/01/2025;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri funzionali all'adozione della Determina di AUA e di seguito indicati:

- Parere per la matrice Emissioni in atmosfera di AUSL di Imola – Dipartimento Sanità Pubblica (PG/2024/189822 del 21/10/2024);
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE-APAM per la matrice Emissioni in atmosfera (PG/2025/22406 del 05/02/2025).

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE-APAM per la matrice di Impatto Acustico (PG/2025/23262 del 05/02/2025).
- Parere per la matrice Scarichi in Pubblica Fognatura del Gestore del Servizio Idrico Integrato – società HERA S.p.A. (PG/2025/25813 del 10/02/2025);
- Parere per la matrice di Impatto Acustico del Suap del Nuovo Circondario Imolese quale soggetto delegato per conto del Comune di Imola (PG/2025/27066 del 12/02/2025);
- Parere per la matrice Scarichi in Pubblica Fognatura del Suap del Nuovo Circondario Imolese quale soggetto delegato per conto del Comune di Imola (PG/2025/30079 del 17/02/2025);

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente Prot. 23/06/2021-613264 in base alla quale ARPAE procede alle verifiche antimafia per le pratiche di AUA relative agli impianti che trattano rifiuti, nell'ambito di procedimenti avviati da SUAP, o nei casi che prevedono possibilità di presentazione dell'istanza di AUA direttamente ad ARPAE;

DATO ATTO che questo provvedimento attivato tramite SUAP non comprende la matrice rifiuti pertanto la verifica antimafia è svolta dal SUAP nell'ambito delle proprie competenze procedurali che si concludono con il provvedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE;

CONSIDERATO che gli oneri istruttori complessivamente dovuti dalla società istante ad ARPAE sono stati quantificati pari ad € 622,00 come di seguito specificato:

- Allegato A - matrice scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 26,00.
- Allegato B - matrice emissioni in atmosfera Ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006: cod. tariffa 12.3.4.1 pari a € 296,00.
- Allegato C - matrice impatto acustico: cod. tariffa 8.5.5 pari a € 300,00.

CONSIDERATO che, per gli oneri istruttori sopra quantificati secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE, è stato emesso e notificato direttamente alla società istante specifico avviso di pagamento PagoPA;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore della società FALCO SRL, per l'esercizio dell'attività di lavorazioni metalmeccaniche svolta presso lo stabilimento in oggetto, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina DEL-2024-103 del 08/10/2024 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, all'ing. Leonardo Palumbo;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è il Geom. Siro Albertini, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Bologna come definito dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

2025-1 del 03/01/2025 rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-14 del 13/01/2025;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

- DI ADOTTARE ai sensi del D.P.R. 59/2013 l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della società FALCO SRL (C.F. 01696411204 / PIVA 01696411204) nella persona del suo Rappresentante Legale pro tempore, per lo stabilimento sito in Comune di Imola, Via Lasie n. 12/D, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 comma 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Acqua	a. Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/2006 (articoli 124 e 125)	Comune
Aria	b. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/2006	ARPAE
Rumore	c. Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune

- DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al precedente punto 1 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - *"Allegato A - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche"* di competenza del Nuovo Circondario Imolese quale soggetto delegato dal Comune di Imola con richiamo alla planimetria di riferimento;
 - *"Allegato B - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera"* di competenza di ARPAE SAC con richiamo alla planimetria di riferimento;
 - *"Allegato C - Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico"* di competenza del Nuovo Circondario Imolese quale soggetto delegato dal Comune di Imola con richiamo alla documentazione acustica.
- DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'Autorità Competente tramite il SUAP almeno 6 (sei)

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

mesi prima della scadenza, come stabilito all'art. 5 del D.P.R. 59/2013;

4. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni / concessioni / nulla osta ecc... disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
5. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
7. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al Nuovo Circondario Imolese ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo alla società istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Imola e a tutti gli Enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
8. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale Metropolitana di ARPAE per il seguito di competenza;
9. DI DARE ATTO che la presente AUA, adottata previa acquisizione di autocertificazione ai sensi dell'art. 88 c. 4 bis D.Lgs. 159/2011, e che acquisirà efficacia in sede di rilascio da parte del SUAP, è sottoposta a condizione risolutiva e pertanto si procederà a revocarla nei casi previsti dal D.Lgs. 159/2011.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 104 del 02/07/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Leonardo Palumbo

(determina firmata digitalmente)

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto FALCO SRL
Comune di Imola (BO), via Lasie n. 12/D

ALLEGATO A

**Matrice scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura di cui al Capo II del
Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006.**

Classificazione dello scarico

Scarico nella pubblica fognatura separata bianca/nera di via Bacchini Via Lasie (afferente al depuratore comunale Imola-Gambellara di via Gambellara) classificato dal Comune di Imola (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua), come “scarico di acque reflue domestiche” delle acque reflue domestiche dei servizi igienici presenti nell’attività di lavorazioni metalmeccaniche.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi nel medesimo ricettore:

- uno scarico di acque meteoriche di dilavamento dei coperti non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.

Prescrizioni

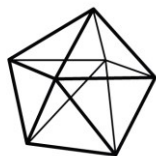
Si applicano le prescrizioni impartite dal Nuovo Circondario Imolese quale soggetto delegato dal Comune di Imola, visto anche il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acque Prot. n. 11797 del 10/02/2025, con parere favorevole con prescrizioni all'autorizzazione allo scarico Atto n. 173 del 14/02/2025 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 17/02/2025 al PG/2025/30079). Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni
Metropolitana:**

- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE in data 30/07/2024 al PG/2024/139031).
- Elaborato "3_relazione descrittiva acque reflue falco" (agli atti di ARPAE in data 10/09/2024 al PG/2024/162578).
- Elaborato "2_prot 83320-24_falco srl_schema fogne bianche" (agli atti di ARPAE in data 10/02/2025 al PG/2025/25813)
- Elaborato "3_prot 83320-24_falco srl_schema fogne nere" (agli atti di ARPAE in data 10/02/2025 al PG/2025/25813)

Pratica Sinadoc 27964/2024

Documento redatto in data 12/03/2025



**NUOVO
CIRCONDARIO
IMOLESE**

SUAP ASSOCIATO

Atto n. 173 del 14/02/2025

OGGETTO: AUA - NULLA OSTA AD AUTORIZZARE IN AUA LA MATRICE SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE - FALCO S.R.L. - VIA LASIE 12/D - IMOLA

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- i Comuni di Borgo Tossignano (con deliberazione C.C. n.36 del 5/10/2023), di Casalfiumanese (con deliberazione C.C. n.60 del 27/09/2023), di Fontanelice (con deliberazione C.C. n. 35 del 19/10/2023), il Comune di Imola (con deliberazione C.C. n. 186 del 14/12/2023) e il Comune di Castel del Rio (con deliberazione C.C. n. 42 del 27/12/2023) hanno approvato le convenzioni per la gestione in forma associata del SUAP e delle attività inerenti i progetti europei e la promozione del territorio/attrazione di investimenti con decorrenza 1 gennaio 2024;

- il Nuovo Circondario Imolese a sua volta, con deliberazione dell'Assemblea n. 55 del 22 dicembre 2023, ha approvato le convenzioni per la gestione in forma associata del SUAP e delle attività inerenti i progetti europei e la promozione del territorio/attrazione di investimenti;

- la delibera di Giunta del Nuovo Circondario n. 179 del 29/12/2023 avente ad oggetto "Convenzioni per il conferimento al Nuovo Circondario Imolese della gestione associata del suap e delle attività inerenti ai progetti europei e alla promozione del territorio/attrazione di investimenti. Personale assegnato e modifica dell'area delle posizioni di elevata qualificazione" ha modificato la configurazione dell'Area delle Posizioni di Elevata Qualificazione del NCI di cui alla deliberazione di G.C. n. 135 del 20 dicembre 2022, prevedendo a partire dall'1 gennaio 2024 l'istituzione della Posizione di Responsabile del Servizio Sviluppo Economico e Progetti Europei, collocata nell'ambito dell'Area Sviluppo Economico e Turistico e Progetti Europei;

- con decreto del Presidente del Nuovo Circondario Imolese n. 1415 del 28/10/2024 è stato rinnovato al Dott. Sergio Maccagnani l'incarico di direzione dell'Area sviluppo economico e turistico e progetti europei all'interno della quale è collocato il servizio sviluppo economico del territorio - suap associato;

- con Decreto dirigenziale del Dott. Sergio Maccagnani n. 1675 del 24/12/2024 è stato conferito l'incarico di elevata qualificazione del Servizio sviluppo economico del territorio alla Dott.ssa Federica Degli Esposti fino al 31/12/2026;

VISTA l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al Prot. Gen. n. 16833 del 25/07/2024 e integrata ai Prot. Gen. n. 19556 del 05/09/2024, n. 26183 del 27/11/2024 e n. 1697 del 27/01/2025, dal procuratore speciale incaricato dal legale rappresentante pro-tempore della ditta FALCO S.r.l. (C.F. 01696411204), per l'impianto sito in Comune di Imola via Lasie 12/D;

VISTO il parere favorevole con prescrizioni espresso da Hera S.p.a., con comunicazione Prot. n. 0011797/25 del 10/02/2025 pervenuta al Prot. Gen. 2876 del 11/02/2025 e che si allega e costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO il Regolamento del Comune di Imola per i servizi di fognatura e depurazione acque reflue;

VISTO il D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 parte III ed in particolare l'art. 124 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.R. 13/03/2013 n. 59;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 art. 107 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

SU PROPOSTA della Responsabile del procedimento Dott.ssa Federica Degli Esposti;

DATO ATTO che con il presente atto il sottoscritto dichiara di non essere in situazioni di incompatibilità, inconfiribilità, astensione e che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in relazione al presente procedimento;

RILASCIA NULLA OSTA CON PRESCRIZIONI

a scaricare in pubblica fognatura le acque reflue domestiche, derivanti dall'impianto FALCO S.r.l., sito in Comune di Imola via Lasie 12/D, come da indicazioni e condizioni stabilite da HERA Spa con comunicazione Prot. n. 0011797/25 del 10/02/2025 pervenuta al Prot. Gen. 2876 del 11/02/2025, sopra richiamata e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Gli eventuali scarichi di altri edifici presenti nell'area di proprietà non sono oggetto del presente atto.

E' FATTO OBBLIGO

- di osservare le norme del Regolamento Comunale di Imola per i servizi di fognatura che qui si intendono tutte richiamate;
- di adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
- ai sensi del D.lgs. n. 152/20016 e ss.mm.ii. venga data tempestiva comunicazione di qualsiasi diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modificazione che interferisca sullo scarico autorizzato e al sistema di convogliamento delle acque reflue allo scarico;
- la realizzazione delle opere edilizie potrà avvenire a seguito dell'acquisizione degli atti previsti dalle specifiche normative di settore ed in particolare in conformità alla normativa edilizia/urbanistica.

Per quanto non previsto in questo provvedimento e negli atti richiamati troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali, fatti salvi i diritti di terzi. In qualsiasi momento potranno essere disposte:

- ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;

la revoca del presente per violazione alle norme vigenti e alle prescrizioni fatte.

Lì, 14/02/2025

il Direttore Generale
Sergio Maccagnani
(atto sottoscritto digitalmente)

Spett.le/Egr.
COMUNE di IMOLA
Suap Nuovo Circondario Imolese
Area Sviluppo Economico -Turistico e Progetti
Europei
Piazza Gramsci 21
40026 Imola (BO)
suap@pec.nuovocircondarioimolese.it

e p.c.
Spett.le/Egr.
ARPAE BOLOGNA
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
VIA SAN FELICE, 25
40122 BOLOGNA BO
aoobo@cert.arpa.emr.it

Modena, 10 febbraio 2025
Prot. n. 0011797/25

Asset management
Sviluppo Asset e Servizi Tecnici
Insediamenti Produttivi/MC

OGGETTO: ***Parere per autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque reflue domestiche provenienti da insediamento produttivo/commerciale in fognatura:***

- Rif. pratica Hera n° 27/2024 Richiesta di parere Prot. 83320 del 27/09/2024;
- Rif. pratica SUAP 485/2024.

▪ Ragione sociale ditta	FALCO SRL
▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIA LASIE, 12/D - IMOLA
▪ Destinazione d'uso dell'insediamento	Lavorazioni Metalmeccaniche
▪ Portata massima autorizzata	
▪ Tipologia di scarico	Acque reflue domestiche provenienti da insediamento produttivo/commerciale
▪ Ricettore dello scarico	Fognatura separata nera / bianca
▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico	Acque Reflue Domestiche: vasche biologiche, pozzetti sifonati
▪ Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. GAMBELLARA, VIA GAMBELLARA - IMOLA

- Fonte di prelievo: approvvigionamento idrico da pubblico acquedotto

Vista l'Istanza di AUA presentata per il titolo Emissioni in atmosfera per attività di tipo metalmeccanico comprensiva di lavorazioni di taglio, di sbavatura, satinatura, filettatura e saldatura inox;
Vista la documentazione allegata alla domanda redatta dal Tecnico Incaricato Dott.Geol. Maurizio Castellari – iscritto all'Ordine dei Geologi Provincia di Bologna – n.564, comprensiva di:

- Elaborato grafico - Schema Fogne Nere;
- Elaborato grafico - Schema Fogne Bianche;
- Relazione descrittiva acque reflue;
- Relazione descrittiva attività;
- Relazione ciclo produttivo;
- Relazione non applicabilità piano gestione solventi

Viste le integrazioni pervenute, assunte da Hera Spa con Prot.n.102272/24 del 28/11/2024 e

Prot.n.7463/25 del 28/01/2025;

Preso atto di quanto dichiarato nella documentazione presentata relativamente al titolo abilitativo scarichi acque reflue in pubblica fognatura, ovvero che gli scarichi di acque reflue sono costituiti esclusivamente da reflui domestici, da bagni e servizi igienici, in quanto:

- la macchina predisposta per il taglio all'acqua è dotata di un sistema di recupero e purificazione a ciclo chiuso dell'acqua in eccesso (decantazione delle sabbie, filtraggio, osmosi);
- le condense provenienti dal compressore sono raccolte in appositi contenitori e smaltite come rifiuto;
- le finiture come verniciatura o trattamento galvanico vengono eseguite esternamente all'azienda;
- i piazzali esterni vengono utilizzati esclusivamente per il transito automezzi e sosta temporanea delle materie prime, mentre i rifiuti sono contenuti in cassoni carrabili;

Visto il Dlgs 152/06 e s.m.i - art.107 comma 2

Visto il DGR 1053/2003;

Visto il DGR 286/05 e 1860/06;

Visto il DPR 227/2011;

Si emette, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio del NULLAOSTA allo scarico delle acque reflue domestiche recapitanti nella fognatura pubblica di VIA BACCHINI / VIA LASIE nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato - ATO di Bologna (approvato dall'assemblea dell'agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008), con le seguenti prescrizioni:

- 1) Devono essere osservate le disposizioni descritte nella pianta planimetrica e nella relazione tecnica, acquisite agli atti d'ufficio, che costituiscono parte integrante del presente parere;
- 2) I sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di controllo, manutenzione e pulizia per non comprometterne la capacità depurativa;
- 3) Tutti i rifiuti originati dall'attività, comprese condense compressori - eluati concentrati da osmosi ed eventuali acque esauste da attività di taglio, dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di smaltimento deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato Parte C – Allegato 4, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera Spa. emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera Spa.

Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione;

Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere, Hera Spa. si riserva la facoltà di richiedere all'Autorità competente la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPAE.

L'Amministrazione Competente dovrà inviare copia dell'autorizzazione a codesta Società, completa degli allegati che la compongono, immediatamente dopo il rilascio all'interessato per gli adempimenti di competenza.

Cordiali saluti

Firmata digitalmente

Operations Idrico Emilia

Il Responsabile

Dott. Ing. Paolo Gelli

COMUNE DI IMOLA

PROGETTO PER LA
COSTRUZIONE DI UN FAB-
BRICATO INDUSTRIALE AD USO
OFFICINA E FONDERIA IN
IMOLA
VIA LASIE ANGOLO VIA PASQUALA

SCHEMA FOGNE BIANCHE

LA PROPRIETÀ

IL PROGETTISTA
ARCH. MARIO GIBERTI

DATA

LEGENDA

 CAMERETTA 120x120 — BOTOLA IN GHISA

 POZZETTO SIFONATO E CADITOIA 50x50 — BOTOLA IN CEMENTO

 POZZETTO 80x60 — BOTOLA IN GHISA

 POZZETTO PLUVIALE 50x50 — BOTOLA IN CEMENTO

PLANIMETRIA

1:500

VIA PASQUALA

VIA LASIE

Falco s.r.l.

Altra ditta

ACCESSO PRIVATO

AMI

COMUNE DI IMOLA

PROGETTO PER LA
COSTRUZIONE DI UN FAB-
BRICATO INDUSTRIALE AD USO
OFFICINA E FONDERIA IN
IMOLA
VIA LASIE ANGOLO VIA PASQUALA

SCHEMA FOGNE NERE

LA PROPRIETA'

IL PROGETTISTA
ARCH. MARIO GIBERTI

DATA

LEGENDA



POZZETTO ESISTENTE



POZZETTO 80x80 CON BOTOLA IN GHISA



POZZETTO SIFONATO PER VASCA BIOLOGICA 50x50 - BOTOLA IN CEMENTO



POZZETTO 80x80 - BOTOLA IN CEMENTO



POZZETTO 60x60 - BOTOLA IN CEMENTO



VASCA BIOLOGICA DA 20 PERSONE CAD.

PLANIMETRIA

1:500

VIA PASQUALA

VIA LASIE

Falco s.r.l.

Altra ditta

ACCESSO PRIVATO

AMI

NR. 2 BACINI
UFFICIO

NR. 2 BACINI
UFFICIO

NR. 6 BACINI
SERVIZIO

NR. 6 BACINI
SERVIZIO

NR. 2 BACINI
UFFICIO

NR. 2 BACINI
UFFICIO

NR. 2 BACINI
UFFICIO

NR. 2 BACINI
UFFICIO

NR. 2 BACINI
UFFICIO

NR. 2 BACINI
UFFICIO

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto FALCO SRL
Comune di Imola (BO), via Lasie n. 12/D

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di lavorazioni metalmeccaniche svolta dalla società FALCO SRL nello stabilimento posto in comune di Imola via Lasie n°12/D secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società FALCO SRL è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1
PROVENIENZA: SALDATURA INOX

Portata	10000 Nm ³ /h
massima	
Altezza	11 m
minima	
Durata	8 h/g
massima	

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
Cromo VI + Nichel	1 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: Filtro a celle in alluminio e filtro a tasche rigide

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale per il solo materiale particellare

Alla messa a regime del punto di emissione E1 il Gestore di impianto dovrà effettuare l'analisi relativa a tutti gli inquinanti sopra indicati, compresi Nichel e Cromo; successivamente, fermo restando l'obbligo del rispetto di tutti i limiti di concentrazione

prescritti, dovranno essere effettuate verifiche periodiche annuali unicamente per il materiale particellare.

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: TAGLIO LASER

EMISSIONE E3

PROVENIENZA: NASTRATURA/SATINATURA

EMISSIONE E4

PROVENIENZA: PALLINATURA

- Non dovrà essere superato un utilizzo massimo giornaliero di metalli *da trattare* pari a 3000 kg;
- DEFORMAZIONE PLASTICA DEI METALLI

STAMPAGGIO A FREDDO

Gli effluenti provenienti da tale lavorazione devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

STAMPAGGIO A CALDO (forgia, fucinatura, ecc.)

Gli effluenti provenienti da tali lavorazioni devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

Polveri totali	5	mg/Nm ³
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	5	mg/Nm ³

- TRATTAMENTI MECCANICI DI PULIZIA SUPERFICIALE DEI METALLI

PALLINATURA

GRANIGLIATURA

SABBIATURA

Tali lavorazioni devono essere svolte in apposite apparecchiature chiuse ed opportunamente aspirate. Gli effluenti devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri totali e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

- TRATTAMENTI DI FINITURA DELLE SUPERFICI METALLICHE

Tale lavorazione può essere operativamente svolta mediante:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

FINITURA	LUCIDATURA MECCANICA
LEVIGATURA	NASTRATURA
SBAVATURA	LAPPATURA
MOLATURA	SPAZZOLATURA
RETTIFICA	BURATTATURA
AFFILATURA	SMERIGLIATURA
ecc.	ecc.

Gli effluenti provenienti da tali lavorazioni devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

- TAGLIO DI MANUFATTI METALLICI**

TAGLIO A CALDO
TAGLIO OSSIA CETILENICO O A PROPANO
TAGLIO A FREDDO CON UTENSILI

Gli effluenti provenienti da tali lavorazioni devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

- TRATTAMENTI DI ELETTROEROSIONE**

Gli effluenti provenienti da tali lavorazioni devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

Polveri totali	5	mg/Nm ³
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	5	mg/Nm ³

- I consumi di metalli, i giorni di funzionamento degli impianti, nonché l'eventuale frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

REGISTRO		
Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
	Metalli	
	Altro	
Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento/mese
	Impianto di deformazione plastica	
	Impianti trattamenti meccanici di pulizia superficiale	
	Impianti di finitura delle superfici metalliche	
	Impianti di taglio	
	Impianto di elettroerosione	

	Altro	
Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento		
Tipo impianto	Data sostituzione filtro	Data e tipologia altri interventi
Note		

- L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici per i punti di emissione E2, E3, E4, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;

-
2. Gli impianti di abbattimento a servizio delle emissioni E1, E2, E4 dovranno essere dotati di pressostato differenziale in grado rilevare il corretto funzionamento dei filtri stessi.

3. Camini e loro altezze

Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio aziendale. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.

Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente l'impianto, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

4. Punti di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità competente al controllo (ARPAE APAM).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato	
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I

punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

5. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

6. Metodi di misura, campionamento ed analisi

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Metalli (antimonio Sb, arsenico As, cadmio Cd, cromo Cr, cobalto Co, rame Cu, piombo Pb, manganese Mn, nichel Ni, tallio Tl, vanadio V, zinco Zn, boro B, etc.)	UNI EN 14385:2004 (*); ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723; US EPA Method 29
Cromo VI	Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7600 (**); Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7605 (**); US EPA Method 61
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae AACM), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APAM) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

7. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e

documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell' Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

8. Messa in esercizio e messa a regime

In ottemperanza all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all'Autorità Competente (Arpae AACM), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- per il punto di emissione E1 la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime dell'emissione E1, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.

Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni .

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il

rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae AACM), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario

9. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APAM, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo, senza alcun obbligo di vidimazione degli stessi. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae

AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

10. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata

immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpae AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APAM), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM:

- Documentazione Tecnica Emissioni allegata alla domanda di AUA (agli atti di ARPAE in data 10/09/2024 al PG/2024/162578).

Pratica Sinadoc n°27964/2024

Documento redatto in data 12/03/2025

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto FALCO SRL
Comune di Imola (BO), via Lasie n. 12/D

ALLEGATO C

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e art.4 del DPR 227/2011

Esiti della valutazione

- Vista la Relazione Previsionale di impatto acustico redatta da Tecnico Competente in Acustica e presentata dalla società FALCO SRL ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011, nelle cui conclusioni si attesta il rispetto dei limiti assoluti e di differenziale della vigente Normativa per l'attività di lavorazioni metalmeccaniche, senza la necessità di ulteriori interventi di abbattimento dell'inquinamento acustico.
- Visto il parere acustico favorevole con prescrizioni di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura-Imola PG/2025/23262 del 05/02/2025.
- Visto il nulla osta acustico del Nuovo Circondario Imolese quale soggetto delegato dal Comune di Imola con Atto n.157 del 11/02/2025 e le prescrizioni in esso contenute

Prescrizioni

1. Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Nuovo Circondario Imolese quale soggetto delegato dal Comune di Imola, visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura-Imola PG/2025/23262 del 05/02/2025, con nulla osta acustico Atto n.157 del 11/02/2025 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 12/02/2025 al PG/2025/27066). Tali pareri/nulla osta sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato C al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.

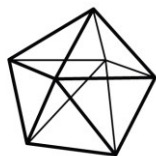
3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Acustica allegata all'istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE in data 10/09/2024 al PG/2024/162578).
- Documentazione Tecnica integrativa in materia di Acustica allegata all'istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE in data 28/11/2024 al PG/2024/215914).
- Elaborato "Relazione di Impatto Acustico" sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 in data 05/09/2024 da Tecnico Competente in Acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società FALCO SRL relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE in data 10/09/2024 al PG/2024/162578).

Pratica Sinadoc 27964/2024

Documento redatto in data 12/03/2025



**NUOVO
CIRCONDARIO
IMOLESE**

SUAP ASSOCIATO

Atto n. 157 del 11/02/2025

**OGGETTO: AUA - NULLA OSTA AD AUTORIZZARE IN AUA LA MATRICE IMPATTO ACUSTICO
- FALCO S.R.L. - VIA LASIE 12/D - IMOLA**

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- i Comuni di Borgo Tossignano (con deliberazione C.C. n.36 del 5/10/2023), di Casalfiumanese (con deliberazione C.C. n.60 del 27/09/2023), di Fontanelice (con deliberazione C.C. n. 35 del 19/10/2023), il Comune di Imola (con deliberazione C.C. n. 186 del 14/12/2023) e il Comune di Castel del Rio (con deliberazione C.C. n. 42 del 27/12/2023) hanno approvato le convenzioni per la gestione in forma associata del SUAP e delle attività inerenti i progetti europei e la promozione del territorio/attrazione di investimenti con decorrenza 1 gennaio 2024;
- il Nuovo Circondario Imolese a sua volta, con deliberazione dell'Assemblea n. 55 del 22 dicembre 2023, ha approvato le convenzioni per la gestione in forma associata del SUAP e delle attività inerenti i progetti europei e la promozione del territorio/attrazione di investimenti;
- la delibera di Giunta del Nuovo Circondario n. 179 del 29/12/2023 avente ad oggetto "Convenzioni per il conferimento al Nuovo Circondario Imolese della gestione associata del suap e delle attività inerenti ai progetti europei e alla promozione del territorio/attrazione di investimenti. Personale assegnato e modifica dell'area delle posizioni di elevata qualificazione" ha modificato la configurazione dell'Area delle Posizioni di Elevata Qualificazione del NCI di cui alla deliberazione di G.C. n. 135 del 20 dicembre 2022, prevedendo a partire dall'1 gennaio 2024 l'istituzione della Posizione di Responsabile del Servizio Sviluppo Economico e Progetti Europei, collocata nell'ambito dell'Area Sviluppo Economico e Turistico e Progetti Europei;
- con decreto del Presidente del Nuovo Circondario Imolese n. 1415 del 28/10/2024 è stato rinnovato al Dott. Sergio Maccagnani l'incarico di direzione dell'Area sviluppo economico e turistico e progetti europei all'interno della quale è collocato il servizio sviluppo economico del territorio - suap associato;
- con Decreto dirigenziale del Dott. Sergio Maccagnani n. 1675 del 24/12/2024 è stato conferito l'incarico di elevata qualificazione del Servizio sviluppo economico del territorio alla Dott.ssa Federica Degli Esposti fino al 31/12/2026;

VISTA l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale presentata, al Prot. Gen. n. 16833 del 25/07/2024 e integrata al Prot. Gen. 19556 del 05/09/2024 e Prot. Gen. 26183 del 27/11/2024, dal procuratore speciale incaricato dal legale rappresentante pro-tempore della ditta FALCO S.r.l. (C.F. 01696411204), per l'impianto sito in Comune di Imola via Lasie 12/D;

VISTO il parere favorevole con prescrizioni, rilasciato da Arpae Distretto Pianura Imola - sede di Imola con comunicazione Prot. num. 23262/2025 del 06/02/2025, acquisita al Prot. Gen. 2570 del 06/02/2025, che si allega e costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO l'art. 8 comma 6 della Legge n. 447/1995;

VISTO il D.P.R. 13/03/2013 n. 59;

VISTO il D.P.R. 07/09/2010 n. 160/2010;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 art. 107 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

SU PROPOSTA della Responsabile del procedimento Dott.ssa Federica Degli Esposti;

DATO ATTO che con il presente atto il sottoscritto dichiara di non essere in situazioni di incompatibilità, inconferibilità, astensione e che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in relazione al presente procedimento;

**RILASCIA NULLA OSTA
CON PRESCRIZIONI**

relativamente alla matrice rumore – valutazione di impatto acustico di cui all’istanza di A.U.A. citata in premessa, per l’impianto FALCO S.r.l., sito in Comune di Imola via Lasie 12/D, così come indicato da ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia-Romagna - Distretto Pianura Imola nella comunicazione Prot. num. 23262/2025 del 06/02/2025, pervenuta al Prot. Gen. n. 2570 del 06/02/2025, sopra richiamata e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Lì, 11/02/2025

il Direttore Generale
Sergio Maccagnani
(atto sottoscritto digitalmente)

Sinadoc 27964/24

Comune di Imola

[Pec: comune.imola@cert.provincia.bo.it](mailto:Pec:comune.imola@cert.provincia.bo.it)

Nuovo Circondario Imolese

Servizio Sviluppo Economico

del Territorio - Suap

[Pec: suap@pec.nuovocircondarioimolese.it](mailto:Pec:suap@pec.nuovocircondarioimolese.it)

E p.c. Alla AACM di Arpae

Area Autorizzazioni e

Concessioni Metropolitana

Unità AUA e Acque Reflue

c.a. Luca Piana

Trasmesso via PEC

OGGETTO: DPR 59/13. Contributo tecnico per rilascio nulla osta acustico a seguito di domanda di AUA presentata dalla attività FALCO S.R.L. sita in Comune di Imola (BO)

Richiedente: Andrea Albertazzi, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione

Attività: Lavorazioni metalmeccaniche

In relazione al procedimento di domanda presentata dalla ditta FALCO srl per il rilascio di nuova AUA, viste la documentazione integrativa richiesta da parte della scrivente Agenzia, pervenute in data 28/11/2024 assunte agli atti di questo Ufficio con protocollo PG/2024/215914, costituite da relazione tecnica integrativa datata 25/11/2024 redatta da Tecnico Competente in Acustica ai sensi della Legge 447/95, numero ENTECA 5902.

Il documento in questione intende fornire le risposte alla richiesta di integrazioni e nello specifico in merito alla richiesta Aree di meglio dettagliare le effettive sorgenti sonore presenti, il Tecnico estensore ha dichiarato che le stesse sono associate ai quattro punti di emissione in atmosfera, E1 saldatrice, E2 taglio laser, E3 satinatrice, E4 micropallinatrice.

Il tecnico dichiara inoltre che nella relazione già inviata sono state riportate solo le foto delle emissioni E 1 Saldatura ed E3 Satinatrice in quanto quelle più prossime ai ricettori abitativi ma che durante la campagna di misura erano attive anche le altre emissioni E1 Taglio Laser posta sul coperto ed E4 Micropallinatrice posta sul lato ovest dello stabilimento.

In merito alla richiesta Arpae di valutare/integrare con nuove misure onde verificare anche il rispetto del criterio differenziale presso il condominio sito in via Pasquala 26 S,T,U,V,Z, visto che nella precedente

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Distretto Pianura Imola - sede di Imola – Servizio territoriale di Bologna – Area Prevenzione Ambientale Metropolitana

Via Caterina Sforza 3 Pad. 8 - 40026 Imola (Bo) - Tel. 0542 26761/27269 - fax 0542 30292 - **PEC aoobo@cert.arpae.emr.it**

Sede legale Arpae Via Po 5 - 40139 Bologna - tel 051 6223811 - PEC dirgen@cert.arpae.emr.it - www.arpae.it - P.IVA 04290860370

relazione acustica non era stato considerato come possibile bersaglio delle immissioni sonore da parte delle lavorazioni rumorose della ditta, il tecnico in acustica ha provveduto ad effettuare una nuova misura in adiacenza al confine fra le pertinenze del condominio e il piazzale della ditta Falco Srl.

Viene specificato che in base alla Classificazione Acustica comunale di Imola, anche il condominio in questione è inserito all'interno della Classe V – Aree prevalentemente industriali con limite assoluto di immissione diurno/notturno pari a 70 dB(A) - 60 dB(A), con applicazione sempre, in quanto ricettori abitativi del rispetto dei valori limite differenziali: 5 dB(A) per il periodo diurno e 3 dB(A) per il periodo notturno. In relazione alla verifica del criterio differenziale per il condominio sito in via Pasquale 26 S,T,U,V,Z che nella precedente relazione acustica non era stato considerato come possibile bersaglio delle immissioni sonore della ditta Falco srl è stata effettuata una nuova misura in adiacenza al confine fra le pertinenze del condominio e il piazzale della ditta.

Sono quindi state eseguite dal tecnico delle nuove rilevazioni fonometriche antistanti la recinzione del condominio di via Pasquale, così come individuato nella foto satellitare inserita nella relazione integrativa (Figura 2), dalle quali misure è stato ottenuto un livello di Leq corretto pari a 48.5 dB(A).

Nelle conclusioni viene quindi dichiarato che il valore misurato pari a 48.5 dB(A), essendo inferiore ai 50 dB(A) in facciata al ricettore, così come disposto dal DPCM 14/11/97 Articolo 4, il valore limite differenziale di immissione per il periodo diurno risulta rispettato in quanto non applicabile.

Preso atto di quanto sopra si esprime **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio di nulla osta acustico, con le seguenti prescrizioni:

- 1) Tutte le immissioni sonore prodotte dalle lavorazioni della ditta FALCO Srl, compreso il traffico indotto, dovranno sempre rispettare i limiti di Classe Acustica di appartenenza ed il limite del criterio differenziale presso i ricettori residenziali.
- 2) In fase di esercizio sia verificato periodicamente lo stato di usura degli impianti intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi sia di pregiudizio al rispetto dei limiti acustici.
- 3) Qualsiasi modifica della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico, che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale e comunque tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di una nuova documentazione di impatto acustico.

L'istruttoria tecnica è stata eseguita dal Tecnico Barbara Sotto Corona al quale ci si potrà rivolgere per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti.

Il Coordinatore del Distretto di Pianura-Imola

Dott.ssa F.Forti

(Documento firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.